



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - Tel. 0941/794696 - Fax. 0941/799714 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 51 del 09/09/2014

Oggetto: Disciplina della distribuzione di volantini, depliant o altro materiale pubblicitario, per motivi di igiene decoro.

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti con distribuzione tramite volantini, depliant, brochures, pieghevoli o opuscoli cartacei di vario tipo (c.d. volantinaggio), nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti delle autovetture in sosta;

ATTESO che con sempre maggiore frequenza si verifica che gli incaricati alla distribuzione dei volantini vi procedano in maniera disordinata abbandonando il materiale pubblicitario in qualsiasi luogo o spazio pubblico e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, o affastellandolo disordinatamente su muri, portoni o cassette di vario tipo:

CONSIDERATO che tale forma di pubblicità, svolta in modo selvaggio e incontrollato, produce un enorme quantità di rifiuti cartacei di difficile raccolta con evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale, e con un aggravio di costi per la maggior frequenza degli interventi necessari alla loro rimozione, a carico di Comune e di conseguenza, della cittadinanza;

RITENUTO opportuno e necessario intervenire in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano anche al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e valorizzare l'immagine della città anche dal punto di vista turistico;

RITENUTO ancora dover regolamentare l'attività di distribuzione di volantini e simili su tutto il territorio comunale con specifico provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti descritti, ferma restando la salvaguardia del diritto di esercitare tale attività (quale esplicazione il principio costituzionale della libertà economica) e l'uguale diritto di coloro che non vogliono ricevere materiale pubblicitario;

RILEVATO che anche la giurisprudenza di merito (G.D.P. Bari 19.12.2003) ha pattuito il principio secondo il quale qualora in un condominio sia apposto un cartello di divieto di immissione di materiale pubblicitario, nessuno deve tenere un cartello di divieto di immissione di materiale pubblicitario, nessuno deve tenere un comportamento contrastante con tale volontà:

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993. K 507;

VISTO il regolamento comunale sulla pubblicità;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 1811812000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 art. 255 comma 1 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Con effetto immediato, per tutti i giorni dell' anno, è fatto divieto a chiunque di distribuire su tutto il territorio comunale, volantini, depliant, brochures, pieghevoli e opuscoli cartacei di vario tipo (in avanti : materiale pubblicitario) nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti di veicoli in sosta;
2. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni conto, biglietti - omaggio materiale simile;
3. E' vietato, inoltre, lasciare il materiale pubblicitario all' interno degli stabili o nelle cassette postali ove sia apposta una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità;
4. E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
5. Si fa obbligo a chi non prevede l' espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, di procedere al corretto smaltimento di materiale cartaceo ricevuto. In caso di inottemperanza sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
6. La distribuzione del predetto materiale pubblicitario (non più di un volantino per nucleo familiare) potrà avvenire, esclusivamente, nelle cassette postali o pubblicitarie o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private (verificando che le stesse siano abitate), all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.
7. Gli incaricati a qualsiasi titolo all' esercizio della pubblicità, mediante volantinaggio effettuata nei modi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a non disperdere il materiale pubblicitario sulle aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.
8. Il volantinaggio , secondo le modalità di cui alla presente Ordinanza, potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell' imposta comunale di pubblicità e la consegna della ricevuta.
9. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche e, potranno essere distribuiti volantini nell' ambito di tali manifestazioni. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati a riceverlo.
10. Non è soggetta all' osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti:
 - a. Le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche;
 - b. L'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro - onlus.
 - c. Le comunicazioni di pubblica utilità, rivolte alla cittadinanza, effettuate dall' amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche;

AVVERTE

Qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti sul suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici edificio, ed in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i trasgressori materiali della violazione (privati cittadini, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l'azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto od attività viene reclamizzata), saranno tutti autonomamente soggetti, salvo che il fatto

sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

- a. **Per il privato cittadino ed il personale incaricato della distribuzione in solido con l'azienda committente: sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00** prevista dall' art. 255, 1° comma, del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal comma 1 dell' art. 34 , D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, **oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato di luoghi;**
- b. **Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa da euro 206,00 ad euro 1.549,00**, prevista dall'art. 42 comma 3 del regolamento sulla pubblicità, in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 **oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;**

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'ottemperanza delle presenti disposizioni.

DEMANDA

- All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all' Albo Pretorio e sul sito del Comune, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell' Ordine operanti sul territorio ed al responsabile del Servizio Tributi, per quanto di loro competenza;
- Alla Polizia Municipale, a tutte le FF.OO., ed a tutti quanti altri spetta, l'esecuzione del presente provvedimento, mediante l'esercizio dell' attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute per l' adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate.

AVVERTE

Ex art. 3, comma 4, L.R. 30 aprile 1991, n. 10

Che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- Entro gg. 6, dall' entrata in vigore della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall' art.2 e segg. Della L. 2 dicembre 1971 n.1034;
- Entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana nei termini nei modi previsti dall' art. 8 e segg. DI DPR 24/11/1971, n. 1199 d art. 23 ultimo comma dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale li 9/9/2014

IL SINDACO

